

**DELIBERA N. 491/20/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GET  
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TRENTINO TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA  
9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

**(CONTESTAZIONE COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI TRENTO  
PROC. 24/20/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento del 16 dicembre 2005, n. 19. e s.m.i. recante “*Istituzione del Comitato provinciale per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”*;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il Comitato Provinciale autonomo di Trento, nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione televisiva diffusa dai servizi di media audiovisivi a diffusione locale, delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sul servizio di media audiovisivo "Trentino Tv", esercito dalla società Get S.r.l., con sede legale in Trento, Via Unterverger, 5. Il suddetto Comitato, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto di Contestazione del 31 marzo 2020, notificato in pari data, ha contestato alla società Get S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "Trentino Tv", la violazione dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05. Nello specifico il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha contestato alla società menzionata la trasmissione, nel corso della giornata del 21 novembre 2019 (fascia oraria 12 – 13), di messaggi pubblicitari per una percentuale del 29,5 %, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione, in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.

## 2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione del 31 marzo 2020, la società Get S.r.l. ha trasmesso le proprie memorie difensive del 1 aprile 2020 nelle quali ha comunicato quanto segue: *"Il superamento del limite di affollamento orario nel giorno 21 novembre 2020, da Voi accertato nella fascia oraria 12.00/13.00, del 29,5% anziché del 25% come previsto dalla legge, ovvero del 26,5 % da noi previsto con un margine del 2% recuperabile nella fascia precedente (vedi allegato 1) è stato dovuto unicamente alla fornitura in ritardo di un'ora (ritardo a noi non imputabile) del programma BUON AGRICOLTURA da parte dello studio di produzione incaricato. Infatti detto programma sarebbe stato previsto in palinsesto nella fascia 11.00/12.00, immediatamente precedente alla fascia da voi accertata, dalla quale si evince analizzando l'allegato 1, un residuo affollamento pubblicitario di ben 11 minuti e 46 secondi. La normale programmazione, nella fascia 12.00/13.00, avrebbe generato comunque un affollamento del 26,81%, come si vede dall'all.1, con la possibilità però di recuperare un 2% nella fascia 11.00/12.00 e rimanere quindi entro i termini di legge. Come sopra specificato, tuttavia, per puro caso fortuito e forza maggiore, dovuto al ritardo nella fornitura del programma eteroprodotto "BUONAGRICOLTURA" i tecnici di messa in onda si sono visti costretti a programmarlo l'ora successiva rispetto all'ora in cui era stato programmato, invertendo la programmazione dell'ora successiva sull'ora precedente onde evitare di trasmettere mezz'ora di nero per la mancanza del programma".* Per quanto esposto, la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0324343 del 28 luglio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti della società Get S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Trentino Tv".

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del Comitato Provinciale Autonomo di Trento in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione

della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, vista la natura oggettiva delle rilevazioni, si ritiene di confermare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione, nel corso della giornata del 21 novembre 2019, di messaggi pubblicitari eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione nella fascia oraria 12 - 13 (29,5 %). La circostanza per cui il superamento di detti limiti sarebbe da imputare ad un ritardo occorso nella programmazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari non possa eccedere il 25 per cento per ogni ora di diffusione.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 38, comma 9, *“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un episodio isolato di violazione della normativa di settore in una sola giornata del periodo di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in utile, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla Società Get S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Trentino Tv*", con sede legale in Trento, Via Unterverger, 5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 491/20/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la



medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 491/20/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone